



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 87 / 2024

DEL 27/03/2024

OGGETTO: CONCESSIONE DI ASPETTATIVA A DIPENDENTE COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste la Deliberazione G.C. n. 7 del 23/01/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (P.T.F.P.) 2024-2026; Deliberazione G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente" e Deliberazione G.C. n. 23 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026";

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento di contabilità;

Visti altresì

- l'art. 107 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D. Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

Richiamato il provvedimento sindacale, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D. Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che:

- con deliberazione consigliere n. 7 del 20/02/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026, esecutivo a norma di legge;
- con deliberazione consigliere n. 6 del 20/02/2024 è stato approvato l'aggiornamento al DUP 2024-2026;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 20.02.2024 ad oggetto "*Approvazione del piano esecutivo di gestione 2024-2026*";

Visto che il dipendente di ruolo di questa Amministrazione Matricola n. 144 con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, profilo professionale Istruttore amministrativo, area Istruttori presso il Settore Economico-Finanziario, ha richiesto la concessione di un periodo di aspettativa non retribuita di 91 giorni, con decorrenza dal 1 aprile al 30 giugno 2024, in relazione al C.C.N.L. 21

maggio 2018 e al C.C.N.L. 16 novembre 2022, per esigenze personali o di famiglia (art. 39 C.C.N.L.21.05.2018);

Dato atto che, in generale:

- il dipendente durante il periodo di aspettativa ex art. 39 del CCNL 21.05.2018 continua ad essere assoggettato a pieno alle disposizioni normative in materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001. Di conseguenza, non è consentito, in alcun modo, di poter instaurare un diverso rapporto di lavoro subordinato, pubblico o privato, o di poter svolgere, comunque, altra attività di lavoro autonomo, anche di natura libero professionale (tratto da Aran- aspettativa per motivi personali);
- i periodi di aspettativa per motivi personali non sono in alcun modo retribuiti e non sono utili ai fini dell'anzianità di servizio. Pertanto, nella particolare ipotesi di fruizione parziale della stessa in corso d'anno, si procede alla necessaria riduzione proporzionale delle ferie e dei ratei della tredicesima mensilità;
- i periodi di aspettativa non sono utili neppure ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e di previdenza e non sono utili ai fini del calcolo del periodo di comparto, come disposto espressamente dall'art. 39, comma 2, del CCNL 2016-2018;

Constatato che in base alla disciplina contrattuale, la concessione dell'aspettativa per motivi personali non rappresenta un diritto per il dipendente e, pertanto, la stessa può essere negata e/o differita qualora si ritiene possa pregiudicare l'organizzazione e/o l'ordinato svolgimento dell'attività degli uffici;

Tenuto conto altresì che, al fine di consentire una corretta valutazione della richiesta di concessione dell'aspettativa, occorre verificare che il dipendente non si trovi in nessuna delle condizioni impeditive prese comunque in considerazione dalla disciplina contrattuale, ossia:

- a) aver già fruito dei dodici mesi di aspettativa nel triennio;
- b) aver fruito nel triennio di un periodo di aspettativa complessivamente inferiore a dodici mesi ma in due distinte soluzioni, esaurendo quindi i margini di concessione riconosciuti dalla clausola contrattuale;
- c) insussistenza di un arco temporale di almeno quattro mesi di servizio attivo tra due periodi di aspettativa, anche per motivi diversi, secondo quanto previsto dall'art. 42 del CCNL 21.05.2018 in materia di cumulo di aspettative;

Viste le motivazioni addotte dal richiedente relative alla richiesta di aspettativa in essere, acquisita dall'ente con registrazione prot. 2862/2024;

Ritenuto che, ai sensi di quanto dispone il C.C.N.L. 21 maggio 2018 e il C.C.N.L. 16 novembre 2022, nulla osta alla concessione della richiesta aspettativa;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni*;

Visto il vigente *“Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi”*;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonome locali”;

DETERMINA

per quanto espresso in parte narrativa che qui si intende integralmente richiamato,

1. di concedere al dipendente Matricola n. 144, in servizio con contratto a tempo pieno e indeterminato, l'aspettativa per n. 91 giorni, con decorrenza dal 1 aprile al 30 giugno 2024, in relazione al C.C.N.L. 21 maggio 2018 e al C.C.N.L. 16 novembre 2022, per esigenze personali o di famiglia (art. 39 C.C.N.L.21.05.2018);
2. di dare atto che :
 - a) il dipendente in aspettativa non ha diritto alla retribuzione nè alla decorrenza dell'anzianità;
 - b) il periodo di aspettativa non viene preso in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporta;
 - c) che la durata massima complessiva dell'aspettativa è di dodici mesi in un triennio fruibile anche in modo frazionato.
 - d) al dipendente non è consentito, in alcun modo, di poter instaurare un secondo rapporto di lavoro subordinato, pubblico o privato, o di poter svolgere, comunque, altra attività di lavoro autonomo, anche di natura libero professionale, durante la fruizione di periodi di aspettativa, senza diritto alla retribuzione, previsti dall'art. 11 del CCNL del 14.9.2000.
3. la presente determinazione viene notificata al dipendente interessato e conservata nel fascicolo personale, nonché comunicata ai servizi interessati per i relativi adempimenti conseguenti.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Li, 27/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SABELLA LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)